



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Torino, 16 dicembre 2020

Egr. Sig.  
Avv. Nicola Grieco  
Via G. Casalis, 41  
10138 Torino

Trasmissione via e mail: [avv.grieco@gmail.com](mailto:avv.grieco@gmail.com)

**OGGETTO: Corrispondenza indirizzata ad avvocato da imprese assicurative e qualificata come riservata personale o no producibile in giudizio. Applicabilità della normativa deontologica di cui all'art. 48. Esclusione**

Gentile Collega,

con riferimento alla Tua richiesta di parere in relazione alla natura da attribuirsi alle comunicazioni - sia epistolari che email - provenienti da imprese assicuratrici ed aventi varia natura e contenuto, qualificate dai mittenti come "*riservate personali*" o "*non producibili in giudizio*", il Consiglio si esprime nei termini seguenti.

L'art. 48 del Codice deontologico si riferisce, quanto all'ambito di applicazione, fin dalla sua rubrica, al divieto di produrre o riferire in giudizio *la corrispondenza scambiata con il collega* espressamente qualificata come riservata, divieto esteso alla corrispondenza, per quanto non provvista della clausola di riservatezza, in cui sono riportate ipotesi transattive della controversia.

E' pacifico l'orientamento del CNF che chiarisce come natura e scopo della norma deontologica è la "*salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale (...)*" in quanto la norma "*mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non può e non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato*"(ex pluris CNF sentenza 99 del 12 settembre 2018).

Alla luce dei principi che ispirano il canone deontologico è evidente che la normativa di cui all'art. 48 sia applicabile esclusivamente all'attività tra gli avvocati poiché, oggettivamente e letteralmente, riguarda esclusivamente "*la corrispondenza scambiata con il collega*". E d'altronde, con valutazione controfattuale, il non iscritto all'Ordine forense che intrattenga corrispondenza con avvocato e che abusi della clausola di riservatezza non potrebbe certo essere assoggettato alla normativa deontologica.




CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Vi sono poi ulteriori ragioni che impediscono di superare la interpretazione letterale della normativa deontologica. Le imprese assicuratrici coinvolte in controversie hanno infatti la possibilità di far valere le proprie ragioni - salvaguardando eventuali esigenze di riservatezza - attivando o aderendo alle obbligatorie procedure di ADR, vale a dire la negoziazione assistita nelle vicende attinenti la RC auto e la mediazione nelle controversie attinenti gli altri contratti assicurativi.

Occorre infine tenere conto del quadro normativo di settore che, all'art.183 Cod. Ass., prevede generali obblighi di trasparenza, obblighi che nella materia della RC auto sfociano nell'enunciato dell'art. 148 Cod. Ass. che prevede l'obbligo di formulare *congrua e motivata offerta*. Tale obbligo, con particolare riferimento alla necessità di motivazione, appare difficilmente compatibile con asserite clausole di riservatezza che appaiono dunque legittimamente limitate invocabili solo nel rapporto tra avvocati ferma la normativa sull'abuso delle predette clausole.

Per tali ragioni, premesso che esula dalla competenza del COA ogni valutazione sulla legittimità e sulla opportunità della apposizione da parte delle imprese assicuratrici di clausole di riservatezza nella corrispondenza da queste eventualmente indirizzata ad avvocati, si ritiene che non sussista in capo all'iscritto alcun divieto di produzione o di divulgazione di corrispondenza proveniente da imprese assicuratrici anche ove la stessa venga qualificata come "*riservata personale*" o "*non producibile in giudizio*", sempreché, ovviamente, tale produzione risponda a precise necessità di difesa.

Con i migliori saluti.



Il Consigliere Segretario  
Avv. Paolo Berti